RINNOVAZIONE DELLE CONVENZIONI FRA LO STATO ED IL CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI

# Art. 1

Le convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi annesse al R. decreto-legge 11 marzo 1923-I, n. 560, ed al R. decreto-legge 26 febbraio 1930-VIII, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930-VIII, n. 611, e prorogate col R. decreto-legge 18 gennaio 1932-X, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932-X, n. 356, sono prorogate per il periodo di tre anni a decorrere dal 1° giugno 1941-XIX.

Versione in vigore dal 2 novembre 1940, non più in vigore dal 8 dicembre 1944 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Rinnovazione delle convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi |
| Estremi | Legge 28 settembre 1940, n. 1402 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 1940 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/rinnovazione-delle-convenzioni-fra-lo-stato-ed-il-consorzio-industrie/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it